



AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
COMMISSIONE VALUTAZIONI AVANZAMENTI

VIALE ROMANIA, 45

**00197 ROMA**

PEC: **crm30243@pec.carabinieri.it**

OGGETTO: Istanza di riesame, in autotutela, del provvedimento amministrativo relativo alla mancata inclusione nei quadri di Avanzamento dei Marescialli Maggiori dell'Arma dei Carabinieri al grado apicale di Luogotenente.

Il sottoscritto Maresciallo Maggiore dei CC \_\_\_\_\_,  
matr. mecc. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
posta elettronica \_\_\_\_\_, in servizio presso \_\_\_\_\_

**PREMESSO:**

- che in data \_\_\_\_\_ dall'ufficio \_\_\_\_\_ con Foglio numero \_\_\_\_\_ datato \_\_\_\_\_ mi veniva notificata l'esclusione al quadro di avanzamento da parte della Co.Va. con la seguente motivazione: *"non idoneo all'avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore"*. Codesta Commissione, pertanto, determinava la mia esclusione dall'avanzamento al grado superiore, sebbene non incorso in alcuna delle cause ostative all'avanzamento stesso tassativamente indicate dall'art. 1051 del Codice dell'Ordinamento Militare, motivando la sua decisione circa l'idoneità all'avanzamento al grado apicale di Luogotenente, facendo probabilmente erroneamente riferimento, benché abrogato dal citato D.lgs. 95/2017, all'art. 1324 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), ovvero agli artt. 2253-bis co.9-ter, art. 1059 del già citato Codice dell'Ordinamento Militare, tuttora vigenti, al cospetto di una idoneità in effetti già posseduta da prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 95/2017 - c.d. "Riordino dei ruoli", ovvero all'atto della pregressa promozione all'allora grado apicale di Maresciallo Aiutante s. U.P.S., avvenuta per titoli ed esami e non venuta meno al seguito della ridenominazione al grado di Maresciallo Maggiore occorsa *ope legis* in data 1 gennaio 2017;

**CONSIDERATO:**



- che Il correttivo all'impianto normativo del riordino dei ruoli, attuato dal D. Lgs 27 dicembre 2019 n. 172, è stato attuato allo scopo di restituire l'apicalità, già posseduta anteriormente al predetto riordino attuato come anzidetto con il D.lgs. 95/2017, agli ex Marescialli Aiutanti s. U.P.S.; per l'appunto si trattava di un avanzamento "straordinario" al grado di Luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2020 che, *restitutio in integrum*, aveva lo scopo di ripristinare integralmente una situazione giuridica soggettiva preesistente, ossia quello *status quo ante* già posseduto dagli ex Marescialli Aiutanti s. UPS anteriormente al riordino stesso al fine di sanare quella disparità di trattamento venutasi a creare con l'istituzione del grado apicale di Luogotenente, prima riconosciuto come "qualifica" del grado apicale di Maresciallo Aiutante s. UPS.. L'articolo 25 del "correttivo" al Riordino dei ruoli, attuato con il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, modificava per l'appunto l'art. 2253-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, inserendovi i commi 9-bis e 9-ter;
- che il provvedimento amministrativo pertinente all'avanzamento "straordinario" al grado di Luogotenente con anzianità 01.01.2020 adottato da Codesta Commissione, che comportava l'esclusione del sottoscritto per presunta NON idoneità all'avanzamento stesso, per i motivi sopra esposti, risulta palesemente illegittimo, *rectius* "annullabile" poiché adottato in violazione di legge, oltre che viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 1, della legge 241 del 1990;
- che il provvedimento amministrativo che trattasi è altresì illegittimo per carenza di motivazione, in considerazione che lo scrivente, relativamente alla motivata NON IDONEITA' all'avanzamento prima specificata, risulta già essere in possesso dei requisiti di qualità previsti per il grado da Luogotenente, ciò in quanto, in relazione ai compiti ed alle funzioni, il Codice dell'Ordinamento Militare (D.lgs. 66 del 15/03/2010), al comma 3 dell'art. 848, equipara funzionalmente (per compiti e per mansioni) i Luogotenenti ai Marescialli Maggiori, stabilendo che essi sono diretti collaboratori degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e svolgono funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli Ispettori;
- che la NON IDONEITA' all'avanzamento al grado di Luogotenente, oltre che arrecare un danno da lesione di interesse legittimo poiché titolare di una situazione giuridica soggettiva sottesa ad un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, da cui è derivato un provvedimento ritenuto palesemente illegittimo, *danno ampiamente risarcibile a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999 e dal successivo art. 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con il D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104*, pregiudica al medesimo la promozione al grado apicale di Luogotenente, con conseguenze negative relative sia ai profili di carriera, che alla conseguente preclusione a partecipare al concorso per Titoli per il reclutamento di Sottotenenti del Ruolo Straordinario ed a quello per titoli ed esami per il reclutamento di Sottotenenti del Ruolo Normale, accesso riservato solo ai Luogotenenti, quindi con ulteriore danno da perdita di *chance*;

#### **SI RICHIEDE A:**

Codesta Commissione di Valutazione e Avanzamenti (Co.Va), previo riesame del provvedimento amministrativo sopra indicato, di provvedere in autotutela al suo annullamento *ex officio*, **ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/90**, in considerazione, oltre che della sua illegittimità, dell'inopportunità dello stesso sebbene non ritenuto più idoneo a soddisfare l'interesse pubblico in concreto perseguito.

Si richiede, altresì, di conoscere le attività svolte a seguito della presente istanza, nei modi e nei tempi di cui alla legge **241/90**.



L'eventuale inerzia di Codesta Amministrazione, mi vedrà costretto dover tutelare le proprie ragioni nelle sedi opportune, con ulteriore aggravio di spese e competenze di giudizio.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_